

## DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO TECNICO

Oggetto: **Settore FALQ – Individuazione di un'area delimitata e adozione di misure fitosanitarie per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della regione Marche – Anno 2024**

### DECRETA

- di revocare il D. D. PF SFA n 255 del 15.12.2022 recante 'Individuazione di un'area delimitata e adozione di misure fitosanitarie per impedire la diffusione di *Aleurochantus spiniferus* (Quaintance) nel territorio della regione Marche', sostituendolo con il presente atto;
- di dichiarare area delimitata per la presenza di *A. spiniferus* la superficie del territorio della regione Marche individuate in allegato 1, parte integrante del presente atto;
- di stabilire che l'area delimitata è costituita da un'area infestata, sottoposta a misure di contenimento, e dall'area circostante denominata cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini dell'area infestata;
- di dichiarare area infestata, ai fini del contenimento, per *A. spiniferus* parte di territorio della provincia di Ascoli Piceno indicata in allegato 1 e corrispondente all'intero territorio comunale di Grottammare e San Benedetto del Tronto, nonché il territorio comunale di Cupra Marittima a sud del canale in Contrada Boccabianca, in cui la presenza dell'organismo è stata ufficialmente confermata;
- di dichiarare area cuscinetto per *A. spiniferus* la parte di territorio indicata in allegato 1 e ricadente nei comuni di Massignano, Cupra Marittima, Ripatransone, Acquaviva Picena, Montepandone, Colonnella, Martinsicuro;
- di dichiarare «*piante specificate*», ai fini dell'applicazione delle misure fitosanitarie per impedire la diffusione di *A. spiniferus* nel territorio della regione Marche, le seguenti specie vegetali: piante da impianto di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e loro ibridi, *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus cerasus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis* L., *Wisteria* Nutt., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale;
- di applicare all'interno dell'area infestata per il contenimento dell'organismo nocivo le misure fitosanitarie adottate nel Piano d'azione regionale per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* nelle Marche che consistono in:

#### Verde privato

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, ove consentito, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
- trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione; nel caso in cui i trattamenti vengano eseguiti dai proprietari o da utilizzatori non professionali utilizzare formulati autorizzati come PnPO (prodotti fitosanitari per uso non professionale per ornamentali); nel caso di trattamenti



eseguiti da utilizzatori professionali intervenire utilizzando formulati registrati contro Aleurodidi verificando l'impiego in etichetta per parchi, giardini o piante ornamentali; ulteriori sostanze attive, autorizzate per lo specifico campo di impiego e l'avversità, potranno essere utilizzate a seguito delle specifiche prescrizioni del Servizio fitosanitario;

#### Verde pubblico

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, ove consentito, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
- trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione nel rispetto dei divieti previsti per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili indicate dalle amministrazioni comunali e delle limitazioni al punto A.5.6 del PAN;

#### Ambiti produttivi e commerciali

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, nei limiti consentiti, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
  - trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione; intervenire utilizzando formulati registrati contro Aleurodidi in rapporto ai campi di utilizzo riportati nelle etichette dei rispettivi formulati commerciali; ulteriori sostanze attive, autorizzate per il campo di impiego e l'avversità, potranno essere utilizzate a seguito delle specifiche prescrizioni del Servizio fitosanitario;
  - sorveglianza in regime di autocontrollo alle produzioni per l'organismo nocivo specificato;
  - rispetto delle prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione di cui all'ALL. VIII pt. 17.1 lettera b) ovvero c) del Reg. Es. (UE) 2019/2072 e ss.mm.ii.;
- di applicare all'esterno dell'area delimitata le misure adottate nel Piano d'azione regionale per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* nelle Marche che consistono in
- indagini annuali ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 2031/2016 condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale per la presenza dell'organismo nocivo specificato mediante ispezioni visive e campionamento laddove necessario;
  - obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale della presenza o sospetta presenza dell'organismo nocivo;
- di stabilire che, qualora la presenza dell'organismo nocivo sia confermata al di fuori dell'area delimitata per il contenimento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Reg. UE 2016/2031, in deroga al comma 1, l'autorità competente, ovvero il Servizio Fitosanitario Regionale, può decidere di non istituire un'area delimitata;
- di comunicare ai sensi dell'articolo 31 comma 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.19 al Servizio Fitosanitario Centrale le informazioni contenute nel presente atto;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito istituzionale dell'Agenzia, [www.amap.marche.it](http://www.amap.marche.it);

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 19/2021 l'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente decreto avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo su cui insistono le piante infestate, che ne sostengono gli oneri economici.

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D. Lgs. 19/2021;



Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE**

*(Dott. Andrea Bordoni)*

*Documento informatico firmato digitalmente*



ALLEGATI  
"n 1 allegato"

